



www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria  
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 11/10/2006

### **BOLLETTINO INFORMATIVO**

A partire dal 12/10/2006 entra in vigore la nuova disciplina IVA relativa al subappalto nel settore dell'edilizia, prevista dall'articolo 35, comma 5 del decreto legge 223/2006.

Come già detto nel nostro precedente bollettino del 13/9 u.s. l'obbligo riguarda le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Ricordiamo brevemente come funziona la nuova disciplina:

- a) il prestatore del servizio (subappaltatore) deve emettere fattura senza addebitare IVA, indicando la norma in base alla quale adotta tale comportamento (art. 17 DPR 633/72);
- b) il committente (costruttore) deve integrare la fattura entro 15 giorni dal ricevimento, con l'indicazione dell'aliquota IVA applicabile e della relativa imposta, e annotarla sia nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che in quello degli acquisti (c.d. meccanismo del *reverse charge*, per cui l'obbligo di pagamento dell'imposta viene a gravare non più sul prestatore del servizio, ma sul committente).

La nuova disciplina va applicata soltanto se il committente è un soggetto IVA che svolge attività di costruzione o di ristrutturazione di immobili; non si applica quindi, se il committente è un privato o un soggetto IVA diverso da quelli di cui sopra. Lo stesso meccanismo dovrà essere applicato anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore.

**Bisogna tener presente che la norma è stata scritta molto male per cui – leggendola – sembrerebbe applicabile anche all'appalto; tuttavia la relazione accompagnatoria al decreto fa chiaramente intendere che la norma stessa è stata emanata esclusivamente per combattere**

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

**l'evasione IVA legata ai contratti di subappalto e quindi l'applicazione dovrebbe essere limitata a questo tipo di contratto; ad oggi, in mancanza di una presa di posizione ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate, purtroppo non possiamo essere più precisi (Il Sole 24 Ore di oggi titola "Nei cantieri Iva senza bussola").**

Con l'occasione ricordiamo anche che è stato prorogato al 1°/1/2007 l'obbligo di effettuare i versamenti con l'F-24 telematico. Tuttavia la proroga non riguarda le società di capitali (cioè SpA, SApA, Srl, Cooperative) e gli enti commerciali: per questi soggetti resta fermo l'obbligo dal 1°/10/2006.